



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(Provincia di Foggia)

www.comune.vicodelgargano.fg.it
segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
Pec – vicodelgargano@postecert.it

ORDINANZA SINDACALE N. 6 del 06/06/2023

OGGETTO: DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE.

IL SINDACO

Dato atto che, ai fini della presente ordinanza, per periodo estivo s'intende il periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre e, per periodo invernale, quello dal 1° ottobre al 31 maggio;

Preso atto che in assenza di specifica normativa regionale, per effetto dell'avvenuta abrogazione (da parte dell'art. 13, comma 2 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n.) dell'art. 124, comma 2, del reg. es. T.U.L.P.S (R.D. n. 635/1940), non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi (consistenti, a titolo meramente esemplificativo, in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, karaoke, dj set), purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) che non assumono le caratteristiche di pubblico spettacolo per come delineate dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali, ovvero a condizione che:

- il trattenimento si svolga in forma assolutamente occasionale, complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione (v. parere Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013);
- non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;
- non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti attraverso giornali, manifesti, ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente all'attività di somministrazione;

Constatato che la maggior parte dei locali pubblici effettua piccoli intrattenimenti musicali, anche attraverso la diffusione di musica in spazi esterni agli stessi locali a cui questa Amministrazione ha autorizzato, previo pagamento del canone unico patrimoniale, l'estensione della superficie di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto che, al fine di venire incontro alle istanze pervenute dal mondo imprenditoriale e di garantire idonee forme di aggregamento sociale, soprattutto dei giovani, nel rispetto comunque del riposo dei residenti e della quiete pubblica, appare opportuno integrare la regolamentazione degli orari nei quali può essere consentita la diffusione della musica all'interno nonché all'esterno dei

pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dalla data di adozione della presente ordinanza

Dato atto che:

- in caso di attività musicali e di spettacolo che non siano complementari a quella di somministrazione ed assumono quindi le caratteristiche di pubblico spettacolo, anche per il superamento dei limiti delle emissioni sonore, gli esercenti dovranno munirsi di specifica autorizzazione o presentare al SUAP, SCIA di manifestazione pubblico spettacolo ai sensi art. 68 TULPS con allegata relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato nonché da relazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente e del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento di attività di pubblico spettacolo;

Visto il R. D. 18 giugno 1931 , n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed il suo regolamento di cui al R. D. 06 maggio 1940, n. 635;

Vista la Legge 44 7 del 26.10.1995 "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico* " e s.m.i;

Visto il D.P.C.M. 18.09.1997 "*determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante* " e s.m.i. ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M.14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

Visto l'articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Sindaco competenza generale in materia di coordinamento degli orari;

Vista la L.R. n. 12/02/2002 n. 3 - Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 il quale stabilisce che "*sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione d'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.*

ORDINA

1 - Locali di pubblico spettacolo.

1.1 - Orario

I locali di pubblico spettacolo e trattenimento sottoposti alla verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18 giugno 1931 , n. 773, quali teatri, cinematografi, discoteche, night club, sale da ballo e simili, siano o meno muniti anche di licenza ai sensi degli articoli 68 o 69 del medesimo, debbono osservare il seguente orario di chiusura al pubblico:

- a) dal Lunedì al Giovedì: ore 01,00;
- b) Venerdì, prefestivi e festivi: ore 02,00.

2 - Festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie all'aperto

2.1 - Orario

In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie di particolare rilevanza ed interesse per l'intera comunità, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 01,00 salvo deroghe che saranno valutate e autorizzate di volta in volta.

3 - Piccoli trattenimenti musicali dal vivo nei "pubblici esercizi di somministrazione" (concertino, piano bar e simili)

I piccoli trattenimenti musicali dal vivo che si svolgono nei pubblici esercizi devono avere natura accessoria rispetto all'attività principale che, rimane, quella di somministrazione di alimenti e bevande.

La trasformazione del locale, il sovraffollamento, il pagamento del biglietto o l'aumento dei prezzi delle consumazioni, la musica di accompagnamento, di compagnia, di ascolto o sottofondo, l'esclusione del ballo, sono le condizioni che permettono di riconoscere l'attività di trattenimento e spettacolo da quella accessoria.

3.1- Orario

L'orario dei piccoli intrattenimenti, **all'interno e all'esterno dei locali**, durante tutto l'anno, è stabilito dalle ore 09.00 alle ore 24.00.

Nel periodo estivo (**periodo dal 01 giugno al 30 settembre**) è ammessa la possibilità di deroga a tali orari, ma non oltre le ore 01,00 tutti i venerdì, i sabati, il 14 e 15 agosto. La concessione della deroga è limitata ai soli casi in cui, il titolare del pubblico esercizio abbia dimostrato il contenimento dei limiti di inquinamento acustico e non vi siano stati ripetuti episodi di lamentele o disturbo della quiete, accertati dalle Forze dell'Ordine.

In occasione degli eventi organizzati dall'Ente nell'ambito estivo e che si svolgono nelle immediate vicinanze o in prossimità dei pubblici esercizi, a quest'ultimi può essere preclusa la possibilità di organizzare intrattenimenti all'aperto, onde evitare la concomitanza e sovrapposizione degli eventi stessi.

L'attività di trattenimento, in virtù dell'abrogazione dell'art. 124 del Tulp, operata con il D.L. n. 5/2012, non è più soggetta ad autorizzazione né SCIA.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011, tutti i titolari di pubblico esercizio che intendano effettuare piccoli trattenimenti all'interno e all'esterno dell'attività dovranno trasmettere all'ufficio attività produttive adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva, nella forma dell'asseverazione da parte di un tecnico competente in acustica di cui all'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove risulta il non superamento dei limiti di emissione di rumore di cui al D.P.C.M. 14 ottobre 1997.

3.2 - Rumore -

Nell'ipotesi di ricorrenti lamentele della popolazione per rumore, anche generato dal comportamento di avventori mediante grida, schiamazzi, sbattimento di portiere ed accensione di motori il Sindaco, accertato il fondamento delle medesime, dispone la riduzione dell'orario di svolgimento dell'attività di trattenimento annessa al pubblico esercizio.

Nei casi più gravi, con successivo provvedimento, può essere preclusa la possibilità di svolgere le attività di cui al "punto 3" della presente Ordinanza. E' fatta salva l'eventuale responsabilità penale del gestore come chiarito dalla sentenza 24.11.2004 n. 25484 della Cassazione penale.

Le emissioni foniche non devono in ogni caso recare disturbo alla quiete pubblica e devono essere finalizzate esclusivamente all'ascolto di musica di accompagnamento alla consumazione.

Ai sensi della L. R. n. 3/02 il periodo di riferimento *acustico - notturno*, ivi disciplinato dalle ore 22,00 alle ore 06,00, è modificato nel seguente modo: *dalle ore 00,00 alle ore 06,00*.

3.3 - Pulizia dell'area -

E' fatto obbligo al titolare del pubblico esercizio, di provvedere alla rimozione a proprie spese di eventuali rifiuti rivenienti dalle consumazioni, abbandonati nelle immediate vicinanze del locale. Resta fermo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'articolo 689 del Codice Penale.

4-Sanzioni

4.1 - Violazioni dell'ordinanza -

Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa da **€ 25,00 ad € 500,00** ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, salvo l'applicazione di specifiche sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

5 - Revoca delle precedenti ordinanze

Le ordinanze precedentemente emanate in materia in contrasto con la presente sono revocate.

Si dispone, altresì:

- Di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza, tramite affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune;
- L'invio in copia della presente ordinanza per la verifica dell'osservanza della stessa a:
 - Comando Polizia Municipale;
 - Comando Stazione Carabinieri;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla data di affissione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Avv. SCISCIO Raffaele

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

RAFFAELE SCISCIO in data 06/06/2023